



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 349/2016 R.G. e vertente

TRA

QUADRIFOGLIO S.R.L. (), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158), in persona di procuratore per atto notaio Morone di Torino (115372/19562), elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare, Salita San Franco 14, presso lo studio degli avv.ti Ernestina De Medio e Giuseppe Piergiorgio De Medio, che la rap-



presentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

avente a oggetto: contratti bancari

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

Fatto e diritto

1. Quadrifoglio s.r.l. (d'ora in avanti, Quadrifoglio) ha convenuto in giudizio Banca dell'Adriatico s.p.a. (d'ora in avanti, BA) domandando l'accertamento (negativo) del credito di BA e la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, come risultanti dalla esclusione delle annotazioni a debito senza titolo o aventi titolo in clausole nulle, in particolare in tema di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, valute, e comunque in pattuizioni di condizioni di credito usuarie, nei rapporti di conto corrente bancario n. 142 (già 27/1189) e anticipi collegato n. 123616 (già 188905), di cui ai contratti stipulati con BA e la sua dante causa (Banco di Napoli s.p.a.) nel 2002 e nel 2005.

Si è costituita Intesa Sanpaolo s.p.a. (avente causa per fusione da BA; d'ora in avanti, IS) chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale ha concesso i termini *ex art.* 183.6 c.p.c.; all'esito, ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art.* 281-*sexies* c.p.c.

2. Il Tribunale decide le seguenti questioni preliminari.



2.1. Quadrifoglio deduce la mancata pattuizione in forma scritta dei tassi di interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms) e delle valute.

La deduzione è infondata.

I documenti contrattuali in atti, tutti sottoscritti per l'istituto di credito e per Quadrifoglio e da questa prodotti (all.ti 3-7), indicano e determinano i tassi di interesse debitore (“tasso debitore nominale annuo, per scoperti occasionali e/o di valuta 14,06091%”; e tasso su anticipo fatture “7,25000%”), la cms (“commissione di massimo scoperto 1%”; “CMS FISSA 1%”) e le valute.

Quadrifoglio deduce altresì che alcune pagine del contratto del 2002 recano solo la propria firma, e non anche la firma per l'istituto di credito, sicché, “in ossequio al principio di forma scritta *ad substantiam* ex art. 1284, nonché 117 tub, non può dirsi che ci si trovi dinanzi ad una valida pattuizione”.

La deduzione è pretestuosa e comunque infondata.

In primo luogo, anche a ritenere che la scrittura privata in oggetto necessiti di una sottoscrizione su ciascuna pagina del documento (il che non è), *tutte* le condizioni economiche di cui alla pagina senza sottoscrizione intellegibili per l'istituto di credito sono altresì riportate in altre pagine (a esempio la prima) in cui quella sottoscrizione è invece presente.

In secondo luogo, e in ogni caso, la forma scritta *ad substantiam* nei contratti bancari è posta a tutela del cliente parte debole (neo-formalismo di protezione); pertanto, la firma che deve essere presente nel corpo del documento contenente il regolamento contrattuale è quella del cliente, non quella della banca; ancora, la firma della banca sul documento contrattuale non è necessaria per il perfezionamento formale del contratto ove quel documen-



to sia stato predisposto dalla banca, intestato alla stessa, firmato dal cliente e a questi consegnato, trovando in tal caso la volontà della banca sufficiente esternazione formale nel fatto stesso della predisposizione del documento; infine, e in ogni caso, l'incontro delle volontà in forma scritta può aversi anche con modalità non contestuali, a esempio con la sottoscrizione, da parte della banca, prima dell'inizio o comunque nel corso del rapporto, di documenti che a quel contratto facciano diretto riferimento (C. 4564/2012; Tribunale Monza, 13 maggio 2012; Corte di appello di Venezia, 28 luglio 2015).

Né depongono in senso contrario gli argomenti svolti da C. 5919/2016 e C. 8395/2016 nel senso della nullità del c.d. contratto *monofirma*, in quanto tali decisioni hanno a oggetto una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, caratterizzata da specifiche esigenze di tutela del cliente, inerente il *contratto quadro* per la prestazione dei servizi di investimento e nella quale la documentazione successiva sottoscritta dall'intermediario generalmente non ha a oggetto *direttamente* il contratto quadro, ma i singoli ordini di negoziazione.

2.2. Quadrifoglio deduce pattuizione e applicazione di anatocismo nullo e illecito nei contratti oggetto di domanda.

La deduzione è infondata.

I contratti oggetto di domanda sono stati *stipulati* a partire dal 2002; pertanto, la *pattuizione* di anatocismo in essi contenuta è pienamente valida e lecita ai sensi della delibera CICR 9 febbraio 2000, attuativa dell'art. 120, c. 3, d.lgs. 385/1993, nella formulazione al tempo ancora vigente, essendo una pattuizione di anatocismo bilaterale e con medesima periodicità (essendo invece irrilevante, ovviamente e al contrario di quanto sostiene Quadrifoglio, la differenza tra i *tassi* di interesse debitore e creditore, nessuna norma



dell'ordinamento imponendo che l'intermediario pattuisca tassi di interesse creditore uguali ai tassi di interesse debitore).

2.3. Quadrifoglio eccepisce l'usurarietà delle condizioni di credito pattuite e comunque applicate nei contratti di contro corrente intercorsi con BA, e a tal fine conteggia nel TEG la cms.

Sul punto il Tribunale osserva che la cms, che pure rientra indubbiamente tra i costi del credito, deve essere esclusa dal calcolo del TEG per il periodo antecedente l'1 gennaio 2010; ciò per i seguenti motivi.

Innanzitutto, in quanto l'art. 2-*bis*, c. 2, del d.l. 185/2008 (come convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, a sua volta modificata con d.l. 78/2009, convertito dalla l. 102/2009), che prevede la "rilevanza", ai fini delle sanzioni *ex artt.* 1815 c.c. e 644 c.p., delle "commissioni" a favore della banca inerenti l'affidamento al correntista, comunque denominate, non è norma di interpretazione autentica, ma norma innovativa (C. 22270/2016); pertanto, non può essere applicata retroattivamente.

In secondo luogo, per l'esigenza, anche solo logica, di utilizzare, nella composizione del TEG, i medesimi criteri utilizzati per la coeva rilevazione del TEGM; sicché, se si computasse nel TEG la cms anche nel periodo in cui la stessa non era rilevata ai fini del TEGM, occorrerebbe comunque rideeterminare il TEGM, e quindi il tasso soglia, maggiorandolo della c.m.s. media rilevata nel medesimo periodo.

Infine, per il principio di "colpevolezza", che non consente di irrogare all'intermediario una sanzione punitiva, che va oltre il ristoro del danno effettivo subito dal danneggiato (appunto la sanzione *ex art.* 1815, c. 2, c.c., che prevede la conversione legale in finanziamento gratuito), ove la sua condotta sia stata conforme alle coeve indicazioni (anche, se del caso, ille-



gittime) dell'Organo di vigilanza; e comunque estranea al precetto sanzionato (art. 644 c.p.), una volta integrato, quale norma penale (parzialmente) in bianco, dalle norme secondarie richiamate per la determinazione del costo del credito bancario e della soglia dell'usura oggettiva (anche qui essendo irrilevante che tali norme secondarie siano espressione di provvedimenti illegittimi). E appunto, e in particolare, il principio di colpevolezza vale a escludere dal TEG per l'usura la cms anche nel "periodo transitorio" 1 luglio – 31 dicembre 2009, nel quale essa era conteggiata ai fini di rilevazione del TEGM, ma altresì fatta oggetto di espressa esclusione ai fini della composizione del TEG per l'usura (istruzioni Banca d'Italia, agosto 2009, D, Norme transitorie).

2.4. IS eccepisce la decadenza di Quadrifoglio da "qualsivoglia contestazione" inerente gli estratti conto periodicamente comunicati, ai sensi degli artt. 1832 c.c. e 119, c. 3, d.lgs. 385/1993.

L'eccezione è infondata, in quanto la mancata contestazione da parte del correntista comporta l'approvazione definitiva delle sole eventuali operazioni materiali di erroneo conteggio, senza pregiudicare in alcun modo le contestazioni sulla esistenza, validità ed efficacia dei negozi e delle clausole negoziali di cui tali operazioni costituiscono esecuzione (C. 14684/2003).

3. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento, con c.t.u. contabile, del saldo dei conti correnti contestati.

Il Tribunale provvede sull'ulteriore istruzione con separata ordinanza (art. 279, c. 2, n. 4, e c. 3, c.p.c.).

4. La regolamentazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.



Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta le domande ed eccezioni limitatamente a quanto di cui in motivazione;
- b) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- c) spese alla sentenza definitiva.

Lanciano, 7 luglio 2017.

Il giudice

Giovanni Nappi

IL CASO.it

